



FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO S.P.A.
Via Banchi di Sotto 34 - SIENA - COD. ABI 194266

Telefono 0577/48102 - Fax 0577/43068

Indirizzo E-Mail: info@fises.it - Sito Internet: www.fises.it

Società iscritta nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del T.U.B.

OGGETTO: D. Lgs. 01/09/93 n. 385 - Delibera C.I.C.R. del 04/03/03 - Provvedimento Banca d'Italia del 15/07/2019

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari - Estratto delle condizioni per le principali operazioni relative al periodo: MARZO 2023

B) FINANZA AZIENDALE

(Vedi Fogli Informativi Analitici e Regolamento Operativo di Fises)

Finanziamenti:

a) *Tasso formato dalle seguenti componenti (TB ± SP + SD + S):*

- **TASSO BASE - TB (Tasso Nominale Annuo):** Euribor a sei mesi medio divisore 360 relativo al mese precedente l'erogazione - che non può assumere valori negativi - con *indicizzazione, in ammortamento anche in frazione di anno sulla base dello stesso TASSO relativo al mese precedente il periodo di indicizzazione* **(3,106%)**
- **SPREAD SPECIFICO (SP) compreso fra - 0,25 e - 0,20 punti percentuali** legato alla tipologia di intervento.
- **SPREAD DURATA (SD) compreso fra 0,25 e 1,25 punti percentuali** legato alla durata dei finanziamenti
 - pari a **0,25%** per finanziamenti con durata maggiore di 5 anni e fino a 8 anni di ammortamento
 - pari a **0,50%** per finanziamenti con durata maggiore di 8 anni e fino a 10 anni di ammortamento.
 - pari a **1,00%** per finanziamenti con durata maggiore di 10 anni e fino a 15 anni di ammortamento.
 - pari a **1,25%** per finanziamenti con durata maggiore di 15 anni nei casi previsti dal Regolamento Operativo.
- **SPREAD (S) compreso fra 2,25 e 8,50 punti percentuali**, intervallo determinato con periodicità almeno annuale dal Consiglio di Amministrazione di Fi.Se.S. Spa e legato alla rischiosità complessiva della Società mutuataria.

*Il suddetto spread può essere ridotto di **0,50 punti percentuali** in caso di finanziamenti legati a progetti imprenditoriali di imprese esterne oggetto di attrazione nel territorio di riferimento.*

Gli interessi sono calcolati facendo riferimento all'anno commerciale.

L'ISC è un indicatore sintetico del costo del credito rilevato su un capitale erogato di Euro 100.000,00 tenendo conto di S nel valore massimo pari a 8,50 punti percentuali.
(per il cui calcolo si rinvia ai fogli informativi analitici)

TIPOLOGIA	TASSO Preammortamento	TASSO Ammortamento	
		<i>Fino a 5 ANNI</i>	<i>Maggiore di 5 ANNI e compresa nei 20 ANNI</i>
B1 - FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (FI)	Come Ammortamento	TB + S – SP (0,20%)	TB + S - SP (0,20%) + SD
		ISC con scadenza a 2 anni (13,239%) Rata trimestrale	ISC con scadenza a 7 anni (12,931%) Rata trimestrale ISC con scadenza a 9 anni (13,124%) Rata trimestrale ISC con scadenza a 11 anni (13,617%) Rata trimestrale ISC con scadenza a 16 anni (13,930%) Rata trimestrale
B2 - FINANZIAMENTI SPECIFICI NUOVE MICRO PICCOLE IMPRESE (NA) E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (MT)	TB	TB + S	TB + S + SD
		ISC con scadenza a 2 anni (11,164%) Rata trimestrale	ISC con scadenza a 7 anni (12,174%) Rata trimestrale ISC con scadenza a 9 anni (12,501%) Rata trimestrale ISC con scadenza a 11 anni (13,051%) Rata trimestrale ISC con scadenza a 16 anni (13,375%) Rata trimestrale
B4 - FINANZIAMENTI PER SOSTEGNO FINANZIARIO (FL)	Come Ammortamento	TB + S	TB + S + SD
		ISC con scadenza a 2 anni (13,459%) Rata trimestrale	ISC con scadenza a 7 anni (12,821%) Rata trimestrale ISC con scadenza a 9 anni (13,344%) Rata trimestrale ISC con scadenza a 11 anni (13,837%) Rata trimestrale ISC con scadenza a 16 anni (14,024%) Rata trimestrale

b) - Interessi di mora calcolati al tasso Euribor a sei mesi medio divisore 360 relativo al mese precedente l'insolvenza maggiorato di 5 punti ovvero, se inferiore, ad un tasso pari a quello antiusura distinto secondo

le specifiche operazioni e la validità temporale di cui al relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il tasso soglia antiusura è calcolato secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4 della L. n. 108 del 07/03/1996 così come modificato dall'art. 8 comma 5 lett. d) del D.L. n. 70 del 13/05/11 (convertito dalla Legge n. 106 del 12/07/11) il cui testo è il seguente: "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 [= rilevazione trimestrale effettuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia] relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali."

Tasso Variabile Nominale Annuo (8,106%)

c) - Spese di istruttoria: commissione minima pari all'1,30% sull'importo erogato e massima di €mila 10,5.

C) CAPITALIZZAZIONE (Vedi Fogli informativi analitici)

C1) Prestiti Partecipativi (PP)

a) *Interessi Calcolati al Tasso Base + Spread Rischiosità Impresa - Spread Specifico + Spread Durata:*
- durata compresa fino a 5 anni di ammortamento **TB + S - SP (0,25%)**

Indicatore Sintetico di Costo con scadenza a 2 Anni - Rata trimestrale (13,184%)

- durata maggiore di 5 anni di ammortamento e compresa nei 20 anni

TB + S - SP (0,25%) + SD

Indicatore Sintetico di Costo con scadenza a 7 Anni - Rata trimestrale (12,876%)

Indicatore Sintetico di Costo con scadenza a 9 Anni - Rata trimestrale (13,070%)

Indicatore Sintetico di Costo con scadenza a 11 Anni - Rata trimestrale (13,562%)

Indicatore Sintetico di Costo con scadenza a 16 Anni - Rata trimestrale (13,748%)

b) - Interessi di mora calcolati al tasso Euribor a sei mesi medio divisore 360 relativo al mese precedente l'insolvenza maggiorato di 5 punti ovvero, se inferiore, ad un tasso pari a quello antiusura distinto secondo le specifiche operazioni e la validità temporale di cui al relativo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il tasso soglia antiusura è calcolato secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4 della L. n. 108 del 07/03/1996 così come modificato dall'art. 8 comma 5 lett. d) del D.L. n. 70 del 13/05/11 (convertito dalla Legge n. 106 del 12/07/11) il cui testo è il seguente: "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 [= rilevazione trimestrale effettuata Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia] relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali."

Tasso Variabile Nominale Annuo (8,106%)

c) - Spese di istruttoria: commissione minima pari all'1,30% sull'importo erogato e massima di €mila 10,5.

C2) Partecipazioni a Termine (PT)

a) - Sottoscrizione di aumenti di capitale con cessione contrattualizzata della partecipazione ad un sovrapprezzo non inferiore ad un valore calcolato come interessi capitalizzati annualmente al tasso Euribor a sei mesi medio divisore 360 relativo al mese precedente il primo versamento, aumentato di uno spread individuato in base al rating dell'impresa ed alle specifiche fattispecie, e con indicizzazione annuale sulla base dello stesso tasso relativo al mese di dicembre precedente.

Gli interessi sono calcolati facendo riferimento all'anno commerciale.

*Tasso Nominale Annuo: **TB + S***

b) - Interessi di mora calcolati al tasso Euribor a sei mesi medio divisore 360 relativo al mese precedente l'insolvenza maggiorato di 5 punti ovvero, se inferiore, ad un tasso pari a quello antiusura distinto secondo le specifiche operazioni e la validità temporale di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il tasso soglia antiusura è calcolato secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4 della L. n. 108 del 07/03/1996 così come modificato dall'art. 8 comma 5 lett. d) del D.L. n. 70 del 13/05/11 (convertito dalla Legge n. 106 del 12/07/11) il cui testo è il seguente: "Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 [= rilevazione trimestrale effettuata Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia] relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali."

Tasso Variabile Nominale Annuo (8,106%)

c) - Spese di istruttoria: commissione minima pari all'1,30% sull'importo erogato e massima di €mila 10,5.

C3) Partecipazioni Strategiche (PS)

a) - Acquisizione di partecipazioni con cessione prevista al maggior valore di mercato acquisito al momento della dismissione.

b) - Spese di istruttoria: commissione minima pari all'1,30% sull'importo erogato e massima di €mila 10,5.

Oneri Accessori

Commissione Gestione Pratiche finalizzata al monitoraggio dell'andamento della società e dei soggetti garanti:

- € 100,00 per finanziamenti di importo fino ad €mila 50;
- € 200,00 per finanziamenti di importo superiore ad €mila 50.

Tale commissione viene addebitata con la prima rata di ammortamento in scadenza di ogni anno e con la medesima periodicità negli anni successivi.

Modalità di incasso Rate periodiche.

Il cliente effettua il pagamento delle rate di preammortamento e ammortamento tramite l'addebito automatico su c/c (RID) con un costo di € 3,00 per ciascuna rata.

N.B.: Le condizioni sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di particolari spese aggiuntive che verranno recuperate a parte, e per le quali si rimanda agli avvisi analitici.

AVVISO ALLA CLIENTELA:

- *richiama l'attenzione sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a favore dei Clienti;*
- *riguarda la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari prevista dal D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia;*
- *non riguarda la trasparenza dei servizi di investimento e del servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari disciplinata dal D. Lgs. n. 58/1998 (Testo unico finanza) e dalle disposizioni della Consob.*

“PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA”

SEZIONE I°

DIRITTI DEL CLIENTE

PRIMA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO:

Il Cliente ha il diritto di:

1. avere a disposizione e di asportare copia di questo Avviso;
2. avere a disposizione e di asportare i fogli informativi, datati e tempestivamente aggiornati, contenenti una dettagliata informativa sull'intermediario finanziario, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali;
3. qualora l'intermediario finanziario si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, avere a disposizione mediante tali tecniche, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia di questo Avviso ed i fogli informativi relativi all'operazione o al servizio offerto;
4. ottenere, prima della conclusione del contratto senza termini e condizioni, una copia completa del relativo testo, contenente anche un documento di sintesi riepilogativo delle condizioni economiche e contrattuali, per una ponderata valutazione dello stesso e fermo restando che la consegna di tale copia non impegna l'intermediario finanziario (ed il Cliente) alla stipula del contratto;

AL MOMENTO DELLA STIPULA DEL CONTRATTO:

Il Cliente ha il diritto di:

5. prendere visione *del documento di sintesi* con tutte le condizioni economiche, unito al contratto.
6. stipulare il contratto in forma scritta.
7. ricevere una copia del contratto firmato dall'intermediario e una copia del documento di sintesi, da conservare.
8. non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi.
9. scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni.

NEL CORSO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE:

Il Cliente ha il diritto di:

10. ricevere comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno che rappresentano un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali;
11. ricevere gratuitamente la proposta di qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell'intermediario, se la facoltà di modifica è prevista nel contratto. La proposta deve pervenire con un preavviso di almeno 60 giorni e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta e pertanto il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle suddette modifiche, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni.
12. recedere unilateralmente dal contratto estinguendo anticipatamente il finanziamento mediante il pagamento del residuo debito capitale e degli interessi maturati al tasso contrattuale previa presentazione di apposita richiesta scritta.

RECLAMI, RICORSI E CONCILIAZIONE:

Il Cliente ha diritto di:

13. presentare reclamo a Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica (Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. - Ufficio Reclami – Via Banchi di Sotto n. 34 – 53100 Siena o per fax al n. 0577/43068 o per e-mail all'indirizzo pec fises@pec-legal.it o affarigenerali@fises.it): la responsabilità dell'Ufficio Reclami è demandata all'Area Affari Generali e le

delibere in merito sono adottate dall'Organo Competente (Direzione Generale o Consiglio di Amministrazione) di questo Intermediario Finanziario.

Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. risponde ai reclami entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al Giudice, può rivolgersi:

- **all'Arbitro Bancario-Finanziario (=ABF;** art. 128-bis T.U.B. – D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385; Delibera del C.I.C.R. del 29 luglio 2008; Disposizioni di attuazione del 18 giugno 2009 dettate dalla Banca d'Italia: per ulteriori informazioni online www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedere informazioni a Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. - Ufficio Reclami – Via Banchi di Sotto n. 34 – 53100 Siena o per fax al n. 0577/43068 o per e-mail all'indirizzo pec fises@pec-legal.it o affarigenerali@fises.it anche consultando sul sito www.fises.it la guida pratica per il ricorso all'Arbitro bancario finanziario) alle seguenti condizioni:

a) se il fatto contestato non è anteriore al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso e non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario;

b) nel limite di € 200.000,00 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;

c) senza limiti di importo in tutti gli altri casi.

- **al Conciliatore Bancario Finanziario, anche in assenza di preventivo reclamo.** Per sapere come ricorrere all'Organismo si può consultare il "Regolamento di procedura per la conciliazione" sul sito www.conciliatorebancario.it ovvero si possono chiedere informazioni a Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. - Ufficio Reclami – Via Banchi di Sotto n. 34 – 53100 Siena o per fax al n. 0577/43068 o per e-mail all'indirizzo pec fises@pec-legal.it o affarigenerali@fises.it anche consultando sul sito www.fises.it il suddetto "Regolamento di procedura per la conciliazione".

Per assolvere all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria e anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente potrà:

- adire il Conciliatore Bancario Finanziario; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it ovvero chiesto alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. - Ufficio Reclami – Via Banchi di Sotto n. 34 – 53100 Siena - o per fax al n. 0577/43068 o per e-mail all'indirizzo pec fises@pec-legal.it o affarigenerali@fises.it ovvero, ancora, consultato sul sito www.fises.it.

- ovvero adire un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L'elenco degli organismi di mediazione é disponibile sul sito www.giustizia.it.

DOPO LA CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE:

13. Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni degli ultimi dieci anni.

SEZIONE II° NORME A TUTELA DEL CLIENTE

Sono a tutela del Cliente:

1. l'obbligo della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
2. l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede dell'intermediario finanziario e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all'operazione o servizio offerto;
3. l'obbligo di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e/o spesa e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
4. l'approvazione specifica della clausola contrattuale che consente di variare, in senso sfavorevole al Cliente, il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati;
5. l'approvazione specifica delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
6. la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi.

Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge.

FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO S.P.A.
Via Banchi di Sotto, 34 - Siena - COD. ABI 194266

**NORMATIVA: D. Lgs. 01/09/93 n. 385 - Delibera C.I.C.R. del 04/03/03 -
 Provvedimento Banca d'Italia del 15/07/19
 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari**

OGGETTO: Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura - medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni degli Intermediari Finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio del Tasso di Riferimento (ex Tasso Ufficiale di Sconto).

Periodo di Applicazione: 01/01/2023 - 31/03/2023

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO (In unità di Euro)	TASSI MEDI (su base annua)	TASSI SOGLIA USURARI
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000	11,53%	18,4125%
	oltre 5.000	8,92%	15,1500%
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500	16,20%	24,2000%
	oltre 1.500	15,86%	23,8250%
Finanziamenti per Anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	fino a 50.000	8,04%	14,0500%
	da 50.000 a 200.000	6,36%	11,9500%
	oltre 200.000	4,46%	9,5750%
Credito Personale		11,61%	18,5125%
Credito Finalizzato		10,81%	17,5125%
Factoring	fino a 50.000	4,42%	9,5250%
	oltre 50.000	4,12%	9,1500%
Leasing Immobiliare	a tasso fisso	6,08%	11,6000%
	a tasso variabile	4,65%	9,8125%
Leasing Autoveicoli e Aeronavale	fino a 25.000	9,31%	15,6375%
	oltre 25.000	8,51%	14,6375%
Leasing Strumentale	fino a 25.000	10,02%	16,5250%
	oltre 25.000	7,11%	12,8875%
Mutui con garanzia ipotecaria	a tasso fisso	4,61%	9,7625%
Mutui con garanzia ipotecaria	a tasso variabile	3,73%	8,6625%
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 15.000	12,66%	19,8250%
	oltre 15.000	8,69%	14,8625%
Credito Revolving		16,99%	24,9900%
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		12,85%	20,0625%
Altri Finanziamenti		13,17%	20,4625%

N.B.: I tassi effettivi globali medi *non* comprendono gli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

AVVERTENZA: Ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 108/1996 come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d del Decreto Legge "Prime disposizioni urgenti per l'economia" n. 70 del

13/05/2011, i tassi rilevati devono essere aumentati di un quarto cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite ed il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Siena, 2 Gennaio 2023

(IL DIRETTORE)

Davide Rossi